



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12468 del 12 dicembre 2022, volto a verificare l’esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 da parte della società ENGIE Italia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LE PARTI**

**1.** La società ENGIE Italia S.p.A. (di seguito, ENGIE, il Professionista, o la Società) attiva nella fornitura di servizi di energia elettrica e gas sul mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. *b*), del Codice del Consumo.

**2.** L’associazione di consumatori Movimento Consumatori, in qualità di segnalante.

## II. IL FATTO

3. Secondo informazioni acquisite d'ufficio, ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, il Professionista, nell'ambito dell'attività di vendita di energia elettrica e gas, promuove diverse offerte commerciali le cui condizioni economiche di fornitura, generalmente quelle a prezzo fisso, risultano avere una durata determinata (12/24/36 mesi), salva la facoltà del Professionista, di cui all'art. 7.1 delle Condizioni generali di Contratto<sup>1</sup>, di variare unilateralmente le stesse per giustificato motivo, secondo le modalità previste dalla regolazione di settore<sup>2</sup>.

4. Sulla base delle segnalazioni dei consumatori e delle microimprese<sup>3</sup> che hanno aderito alle predette offerte commerciali risulta che, almeno a partire dal mese di maggio 2022, i clienti titolari di contratti a prezzo fisso hanno ricevuto una comunicazione da parte della società ENGIE, avente ad oggetto *“Aggiornamento condizioni economiche della fornitura Codice Cliente n. [...] e proposta modifica unilaterale del contratto”* (enfasi aggiunta).

In particolare, con tale comunicazione ENGIE ha informato la propria clientela che *«il termine di validità delle “Condizioni Tecnico Economiche”, relative al contratto di fornitura da Lei sottoscritto, è decorso e, pertanto, in osservanza di quanto previsto dalle “Condizioni generali di fornitura”, da Lei accettate, ENGIE si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche»*<sup>4</sup> (Fig. 1).

---


<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto *“Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto. Nell'ipotesi in cui per giustificato motivo si renda necessario il ricorso da parte del Fornitore a tale facoltà, quest'ultimo ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente, con un preavviso non inferiore ai 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso”*.

<sup>2</sup> Cfr. art. 13 Codice di condotta commerciale ARERA, deliberazione 27 ottobre 2020 426/2020/R/COM.

<sup>3</sup> Circa oltre 100 segnalazioni pervenute dal 27 settembre 2022.

<sup>4</sup> Cfr., a titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalazione del 14 novembre 2022, prot. n. 0088173, contenente la comunicazione di ENGIE del 15 luglio 2022.

Fig. 1



5. In data 10 agosto 2022 è entrato in vigore l'art. 3 del Decreto-Legge 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. Decreto *Aiuti-bis*), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022, ai sensi del quale: "1. *Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate*".

6. A seguito dell'entrata in vigore della predetta norma i consumatori, invocando la sospensione dell'efficacia delle modifiche unilaterali del prezzo precedentemente comunicate ma non ancora perfezionate, hanno presentato apposito reclamo a ENGIE, la quale ha rigettato le istanze, adducendo quale motivazione l'intervenuta scadenza delle offerte sottoscritte dalla clientela.

7. In particolare, la Società ha rappresentato che le variazioni comunicate non configurano modifiche unilaterali sospese dall'art. 3 del Decreto *Aiuti-*

*bis*, in quanto rappresentano una mera proposta di “aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza contrattuale” e ha affermato che “ha ricevuto la comunicazione del [...], in quanto il prezzo contrattualmente previsto per la sua fornitura ha durata fissa di 12 mesi. Essendo il prezzo giunto alla sua naturale scadenza, la nostra comunicazione è semplicemente finalizzata a proporle, secondo quanto già previsto dal suo contratto in relazione alle modalità di aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza contrattuale, l’aggiornamento dello stesso, non configurandosi come modifica unilaterale proposta dall’operatore per giustificato motivo. Resta inteso che tutte le altre condizioni previste dal suo Contratto resteranno valide ed invariate”<sup>5</sup> (enfasi aggiunta).

**8.** In altri casi, la Società ha rilevato che “l’aggiornamento delle condizioni economiche come previsto dall’art. 13 del Codice di condotta commerciale, si configura come una evoluzione automatica dallo stesso previsto”<sup>6</sup> (enfasi aggiunta).

**9.** In altri casi ancora, ENGIE in risposta ad un reclamo, ha comunicato al cliente che “ha ricevuto la comunicazione datata [...], in quanto il prezzo contrattualmente previsto per la sua fornitura aveva durata fissa di 12 mesi. Con riferimento all’ambito di applicazione dell’art 3 DL Aiuti-bis da Lei citato, convertito in legge 142/2022, come chiarito dal comunicato congiunto dell’Arera e dell’AGCM del 13 ottobre ultimo scorso, e ribadito da quest’ultima Autorità nell’ambito delle informazioni richieste per verificare l’adempimento da parte delle società di vendita degli obblighi derivanti dalla suddetta normativa, alle proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali a seguito di scadenza della validità delle condizioni economiche di fornitura, come nel Suo caso, non è applicabile la normativa citata poiché tali proposte non hanno il carattere di unilateralità in quanto era già contrattualmente previsto la durata determinata di validità per prezzo applicato e giunto a scadenza”<sup>7</sup>.

**10.** Un segnalante, ad esempio, ha lamentato di aver ricevuto, in data 11 agosto 2022, una comunicazione di “*modifica unilaterale*” da parte di ENGIE (di cui alla Fig. 1) e che quest’ultima, in riscontro al suo reclamo, in data 31 agosto 2022 ha risposto che tale comunicazione “è semplicemente finalizzata a proporle, secondo quanto già previsto dal suo contratto in relazione alle modalità di aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza contrattuale, l’aggiornamento dello stesso, non configurandosi come modifica unilaterale proposta a discrezione dell’operatore” (enfasi aggiunta).

---

<sup>5</sup> Cfr., in particolare, segnalazioni del 12 ottobre 2022, prot. n. 0076857; del 19 ottobre 2022, prot. n. 0078994; del 30 ottobre 2022, prot. n. 0083290.

<sup>6</sup> Cfr. segnalazione del 4 novembre 2022, prot. n. 0084961, contenente la comunicazione di ENGIE del 3 novembre 2022.

<sup>7</sup> Cfr. segnalazione del 17 novembre 2022, prot. n. 0090711; del 24 novembre 2022, prot. n. 0092959, integrata in data 1° dicembre 2022, prot. n. 0094890.

Il segnalante ha evidenziato, tuttavia, che la data di decorrenza delle nuove condizioni economiche è successiva all'entrata in vigore del Decreto *Aiuti-bis* e che, pertanto, la prospettata "*modifica unilaterale*" è da ritenersi sospesa, sebbene la Società rappresenti, in riscontro al reclamo, che non ritiene applicabile il Decreto *Aiuti-bis* ai predetti aggiornamenti tariffari, trattandosi di corrispettivi giunti a scadenza<sup>8</sup>.

11. Successivamente al 10 agosto 2022 la Società non risulta avere sospeso o annullato le precedenti comunicazioni di "*modifica unilaterale*" (di cui alla Fig. 1). Essa ha invece continuato ad inviare alla propria clientela aggiornamenti delle condizioni economiche utilizzando sulla base di un diverso *format* di comunicazione.

12. In particolare, ENGIE ha inviato alla propria clientela una missiva avente ad oggetto "*Aggiornamento condizioni economiche della fornitura Codice Cliente n. [...]*" con la quale ha informato i destinatari che «il prezzo della fornitura da lei sottoscritto sta per giungere alla scadenza naturale contrattualmente prevista. Pertanto, secondo quanto già previsto dal suo contratto in relazione alle modalità di aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza<sup>9</sup>, le riportiamo di seguito l'aggiornamento delle condizioni economiche che saranno applicate»<sup>10</sup> (enfasi aggiunta) (cfr. Fig. 2).

---

<sup>8</sup> Cfr. segnalazione del 7 novembre 2022, prot. n. 0086053.

<sup>9</sup> In proposito, le Condizioni Tecnico Economiche stabiliscono, alla voce "*Modalità di aggiornamento condizioni economiche*", che "*All'approssimarsi del termine del periodo di validità del Corrispettivo Energia Fisso (CEF) e/o del Corrispettivo Prezzo Fisso (CPF) in vigore e dei componenti di Commercializzazione, nel rispetto del preavviso di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali del Contratto (CGC) ENGIE invierà al Cliente una comunicazione scritta contenente il relativo aggiornamento e il nuovo periodo di validità. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati all'art. 3 CGC. Nel caso in cui il Cliente non receda dal Contratto, i nuovi importi dei corrispettivi si intenderanno accettati*".

<sup>10</sup> Cfr., ad esempio, segnalazione del 23 novembre 2022, prot. n. 0092959, contenente la comunicazione di ENGIE del 13 ottobre 2022.



**14.** In particolare, in un caso emerge che il contratto originario prevedeva un prezzo fisso per 12 mesi dall’attivazione della fornitura, avvenuta in data 1° febbraio 2021, con scadenza dunque a febbraio 2022 e poi tacitamente rinnovato; al riguardo, ENGIE ha comunicato l’applicazione delle nuove condizioni a decorrere dal 1° ottobre 2022, asserendo che *“il termine di validità delle “Condizioni Tecnico Economiche”, relative al contratto di fornitura di energia da Lei sottoscritto è decorso”*, sebbene queste in realtà scadessero dopo diversi mesi. In seguito al reclamo del consumatore, ENGIE ha ribadito che, tenuto conto del comunicato congiunto ARERA/AGCM *“alle proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali a seguito di scadenza della validità delle condizioni economiche di fornitura, come nel Suo caso, non è applicabile [l’art. 3 del Decreto Aiuti-bis]”*, pur in assenza di una effettiva scadenza del contratto<sup>12</sup> (enfasi aggiunta).

**15.** In un altro caso, il contratto originario sottoscritto dal cliente prevedeva un prezzo fisso per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura (1° febbraio 2021) ed ENGIE ha comunicato, in data 9 settembre 2022, l’applicazione delle nuove condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023, ossia con un mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza<sup>13</sup>.

**16.** Da un’altra segnalazione emerge che il contratto originario dell’utente prevedeva un prezzo fisso per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura (1° dicembre 2021) ed ENGIE ha comunicato, in data 15 luglio 2022, l’applicazione delle nuove condizioni a decorrere dal 1° novembre 2022<sup>14</sup>.

**17.** Ancora, in un altro caso le nuove condizioni sono state applicate da ENGIE a far data dal 1° ottobre 2022, a fronte di un’offerta scaduta in data 1° dicembre 2021, rispetto alla quale la Società non aveva provveduto a comunicare le nuove condizioni secondo i termini, rinnovando dunque in modo automatico le condizioni economiche ivi previste<sup>15</sup>.

**18.** Dalle segnalazioni emerge pure che le offerte iniziali a prezzo fisso per 12 mesi sono state rinnovate alla scadenza effettiva non solo a un prezzo fisso significativamente maggiore, ma anche per una durata di 24 mesi, ossia per un periodo di gran lunga superiore rispetto all’offerta inizialmente sottoscritta<sup>16</sup>.

**19.** Il Professionista, in data 31 ottobre 2022, ha fornito riscontro ad una richiesta di informazioni trasmessa dall’Autorità in data 18 ottobre 2022, rappresentando che, dal 1° maggio al 31 ottobre 2022, ha inviato ai propri

---

<sup>12</sup> Cfr. segnalazione del 17 novembre 2022, prot. n. 0090711.

<sup>13</sup> Cfr. segnalazione del 31 ottobre 2022, prot. n. 0083290.

<sup>14</sup> Cfr. segnalazione del 14 novembre 2022, prot. n. 0088273.

<sup>15</sup> Cfr. segnalazione del 4 novembre 2022, prot. n. 0084961.

<sup>16</sup> Cfr., ad esempio, segnalazioni del 2 novembre 2022, prott. nn. 0083718, 0083853, 0084087; del 3 novembre 2022, prott. nn. 0084831, 0084832, 0084865.

clienti esclusivamente comunicazioni aventi ad oggetto l'aggiornamento delle condizioni economiche dell'offerta giunta a naturale scadenza contrattuale. ENGIE ha inoltre fatto presente che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 del Decreto *Aiuti-bis*, ha utilizzato un *format* di comunicazione che conteneva il riferimento alla proposta di modifica unilaterale, in quanto gli aggiornamenti delle condizioni economiche giunte a scadenza sono gestiti operativamente con le stesse modalità delle modifiche unilaterali, di cui alle previsioni regolatorie.

Successivamente all'entrata in vigore del citato art. 3, al fine di evitare eventuali fraintendimenti, è stato adottato un nuovo *format* di comunicazione in cui non si fa riferimento alle modifiche unilaterali.

**20.** Il Professionista ha altresì rilevato che per taluni clienti, a causa di inavvertenze informatiche, non ha proceduto tempestivamente all'aggiornamento delle condizioni economiche alla loro naturale scadenza. In tali casi, la Società risulta aver inviato le comunicazioni in data successiva a quella della predetta scadenza dell'offerta<sup>17</sup>.

**21.** Dal 1° maggio al 31 ottobre 2022, ENGIE ha trasmesso complessivamente [*omissis*]\* comunicazioni e ha applicato gli aggiornamenti a [*omissis*] punti di fornitura gas ed energia elettrica.

### III. VALUTAZIONI

**22.** Quanto al *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* sussistenti le condotte contestate al Professionista, che risultano poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in ragione dei profili di ingannevolezza e di aggressività che appaiono connotare la condotta del Professionista, consistente nel comunicare alla propria clientela, a far data dal maggio 2022, le nuove condizioni economiche a seguito di modifica unilaterale e, successivamente al 10 agosto 2022, l'aggiornamento delle condizioni economiche a seguito di scadenza dell'offerta.

**23.** Tali lettere di preavviso presentano infatti un contenuto generico e omissivo, in quanto prive degli elementi necessari a consentire ai consumatori di comprendere e valutare la portata e l'effettiva natura delle comunicazioni

---

<sup>17</sup> Cfr. segnalazione del 4 novembre 2022, prot. n. 0084961.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

stesse. Invero, entrambe le missive risultano riferirsi al fatto che le nuove condizioni economiche di fornitura sono frutto di rinnovo a seguito di scadenza delle offerte commerciali, ma omettono di indicare proprio la data di tale scadenza, inizialmente prevista o rinnovata nel corso del rapporto contrattuale a seguito di eventuali aggiornamenti.

**24.** Con particolare riguardo alle comunicazioni inviate prima del 10 agosto 2022, come sopra evidenziato, esse hanno ad oggetto una proposta di "*modifica unilaterale*" decorrente da una data successiva all'entrata in vigore del Decreto *Aiuti-bis*, inducendo quindi i consumatori a ritenere che si tratti di una modifica sospesa ai sensi del citato Decreto.

**25.** Il comportamento della società ENGIE appare parimenti ingannevole nella misura in cui le nuove condizioni economiche, sottese all'esercizio del *ius variandi* vengono artificiosamente prospettate agli utenti non come modifiche unilaterali - che sarebbero precluse fino al 30 aprile 2023 - bensì come conseguenza della imminente scadenza dell'offerta dagli stessi sottoscritta, anche laddove l'offerta non era in realtà ancora scaduta o era stata tacitamente prorogata nel corso del rapporto contrattuale, proprio al fine di aggirare l'inibizione relativa alle modifiche unilaterali del prezzo dell'energia elettrica e del gas introdotta dal legislatore con l'art. 3 del D.L. 115/2022.

**26.** Infatti, l'art. 3 del Decreto *Aiuti-bis* prevede espressamente che, fino al 30 aprile 2023, è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.

**27.** Appare dunque in contrasto con tale disposizione la proposizione di nuove condizioni economiche - di carattere peggiorativo - dopo che tali modifiche sono state sempre qualificate, fino al 10 agosto 2022, come "*proposta di modifica unilaterale*". D'altra parte, benché le previsioni contrattuali inerenti al periodo di validità delle numerose offerte in essere prevedano, una volta decorso il termine (12/24/36 mesi), che ENGIE invii al cliente una comunicazione scritta contenente il relativo aggiornamento e il nuovo periodo di validità, il Professionista risulta in passato aver talvolta rinnovato in modo automatico le condizioni economiche ivi previste, in assenza di alcuna comunicazione preventiva.

**28.** La condotta del Professionista, che introduce una sostanziale modifica delle condizioni economiche a seguito della presunta scadenza della offerta, oltre a contravvenire alla norma di legge citata, appare, dunque, configurare

una possibile condotta in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

**29.** La condotta risulta altresì caratterizzata da particolare gravità in quanto, oltre che palesemente mirata a eludere e vanificare un intervento normativo specificamente concepito per tutelare i consumatori dal rischio di considerevoli esborsi economici a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali, è connotata da spiccati profili di aggressività, essendo idonea ad opporre ostacoli onerosi e sproporzionati all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, alla luce della normativa e della regolazione vigente.

**30.** Infatti, a fronte della citata disposizione di cui all'art. 3, che sospende fino al 30 aprile 2023 ogni eventuale modifica contrattuale volta a definire il prezzo di fornitura di energia elettrica e gas, ENGIE appare aggirare tale divieto, sottraendo ai consumatori la protezione temporanea dalle oscillazioni di mercato offerta dalla norma ritenendo dapprima che le comunicazioni inviate fino al 10 agosto 2022 non costituiscano modifiche unilaterali, sebbene dalla stessa pacificamente denominate come tali; poi, successivamente a tale data, modificando la denominazione della comunicazione, ma non il contenuto.

**31.** Peraltro, il divieto di modifiche unilaterali delle condizioni economiche, di cui al citato art. 3, si riferisce chiaramente ad ogni clausola contrattuale che permette la variazione del prezzo da parte del professionista nel corso del rapporto, in qualsiasi modo essa venga denominata o presentata nelle condizioni generali del contratto di fornitura. Pertanto, l'invio delle citate comunicazioni da parte di ENGIE, unitamente all'applicazione dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di energia elettrica e/o gas - clausola contrattuale di carattere generale che consente al Professionista ampia libertà di determinazione del nuovo prezzo di fornitura - appare configurare, a tutti gli effetti, una condotta ascrivibile alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, che si pone in contrasto con il divieto di cui al menzionato art. 3, specificamente per tutti i contratti per i quali non è ancora trascorso il periodo iniziale di validità oppure che non prevedono un regime di automatica evoluzione delle condizioni economiche di fornitura.

**32.** Attraverso la condotta descritta, i consumatori sono stati - o saranno - posti nella condizione di dover accettare gli incrementi di prezzo della materia prima, senza poter beneficiare della protezione della norma speciale, ovvero sono stati costretti a scegliere, in alternativa, una nuova offerta, generalmente gravosa economicamente e probabilmente ancor più svantaggiosa, in ragione del contesto di mercato assolutamente eccezionale, in cui lo stesso legislatore

ha ritenuto di intervenire con una disciplina di carattere derogatorio alla libertà contrattuale, seppure in via transitoria. Peraltro, assume specifica rilevanza anche la durata delle nuove offerte commerciali, pari a 24 mesi, volta quindi ad applicare i prezzi elevati di questa eccezionale situazione per un periodo di gran lunga superiore rispetto all'offerta inizialmente sottoscritta.

**33.** In questo contesto, la condotta in esame appare presentare profili di aggressività, in possibile violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in ragione dell'indebito condizionamento esercitato dal Professionista sui consumatori, inducendoli ad accettare le nuove condizioni economiche di fornitura peggiorative a causa dell'aumento straordinario e imprevedibile dei prezzi di energia elettrica e gas, anche nei casi in cui non sussista un effettivo termine di scadenza contrattuale – o risulti già spirato – nonché ostacolando i diritti dei consumatori stessi basati sulle disposizioni sopra richiamate, di cui alla disciplina primaria di carattere eccezionale.

**34.** Sotto il profilo del *periculum in mora*, si rileva l'indifferibilità dell'intervento poiché la pratica sopra descritta è in atto ed è caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto idonea ad indurre in errore, nelle more del procedimento, tutti i destinatari delle comunicazioni sopra descritte in merito alla pretesa inapplicabilità dell'art. 3 del DL 115/2022, nonché a ostacolarne ingiustamente l'esercizio dei diritti previsti da tale norma fino alla scadenza del 30 aprile 2023, arrecando agli stessi considerevoli danni economici, a seguito dell'applicazione di condizioni economiche fortemente peggiorative. A tal proposito, si evidenzia come ENGIE abbia quantificato in [omissis] i punti di prelievo ai quali le nuove condizioni trovavano applicazione a fine ottobre 2022 e come un elevato numero di *proposte di modifica unilaterale o di rinnovo* delle condizioni (pari ad oltre [omissis]) sia destinato a tradursi progressivamente, in tempi brevi, in un esorbitante aumento tariffario e in un immediato e notevole pregiudizio economico per numerosi consumatori.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell'Autorità ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:

- i) nell'attualità delle condotte contestate;
- ii) nel coinvolgimento di un elevato numero dei clienti del Professionista, in ragione dell'invio delle comunicazioni sopra descritte ad un amplissimo numero di consumatori;

iii) nello sfruttamento dell'asimmetria informativa e della disparità di forza contrattuale tra Professionista e consumatore;

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la condotta commerciale sopra descritta, consistente nell'indebita preclusione dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 3 del D.L. 115/2022, con modalità ingannevoli e aggressive, continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nei confronti del Professionista;

#### DISPONE

a) che la società ENGIE Italia S.p.A. sospenda provvisoriamente l'applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di aggiornamento delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l'applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l'inefficacia delle modifiche proposte;

b) che la società ENGIE Italia S.p.A. comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche;

c) che la società ENGIE Italia S.p.A. comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto *sub a)* e *b)*;

d) che la parte interessata possa, entro 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti, ai fini della conferma delle sopraindicate misure.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b)*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*